

Statuto

Associazione “La Freccia”

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “La Freccia”.

Art. 2 – SEDE

L’associazione ha sede legale in Milano, Corso San Gottardo 5. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – PRINCIPI FONDATIVI DELL’ASSOCIAZIONE

“La Freccia” è un’associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

L’associazione si ispira ai principi fondativi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

L’associazione si ispira, inoltre, ai principi di uguaglianza, giustizia sociale, democrazia, mutualismo e nonviolenza.

L’associazione ripudia ideologie e atteggiamenti che si rifanno a principi fascisti, razzisti, sessisti e mafiosi.

L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4

L’associazione nasce dall’esperienza maturata dai soci fondatori nell’associazionismo studentesco. L’associazione prevede rapporti di collaborazione con l’Unione degli

Studenti, LINK - coordinamento universitario e Rete della Conoscenza di Milano, anche inserendo rappresentanti di queste associazioni nei propri organismi direttivi, pur mantenendo la propria autonomia.

Art. 5 – SCOPI

Scopo de “La Freccia” è:

- promuovere attività mutualistiche e di solidarietà sociale nell’ambito dell’istruzione, della formazione e promozione della cultura e dell’arte e della salute nonché di tutto ciò che concorre all’autodeterminazione della persona in ogni sua dimensione;
- promuovere iniziative e attività volte alla tutela e promozione dei diritti civili, in particolare delle categorie svantaggiate per censo, istruzione, condizioni fisiche;
- promuovere una cultura della nonviolenza, della solidarietà, dell’ecologia, dell’antifascismo, nella valorizzazione della memoria storica;
- promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione salvaguardando e supportando la libertà d’espressione in contrasto all’indifferenza e all’individualismo;
- promuovere una cultura della sostenibilità della mobilità e dei consumi in aperto contrasto con le logiche del profitto e della mercificazione.

Art. 6 – ATTIVITA’

“La Freccia” persegue le proprie finalità attraverso attività quali, a puro titolo esemplificativo:

- Organizzazione di scambi culturali con paesi europei ed extraeuropei;
- Iniziative di promozione delle conoscenze e delle capacità artistiche e della loro espressione tramite corsi, mostre e iniziative similari;
- Incontri sulla convivenza civile e cittadinanza attiva;

- Iniziative volte a diffondere e favorire una cultura di pace e solidarietà;
- Promozione di spazi di aggregazione giovanile per la discussione di tematiche sociali;
- Attività mutualistiche rivolte, in particolare, alla popolazione studentesca come lo studio assistito, prestito libri e spazio studio.
- Iniziative finalizzate alla destrutturazione degli stereotipi di genere ed alla creazione di una cultura dell'inclusione che permetta a ciascuno di sviluppare pienamente la propria identità

Art. 7

“La Freccia” predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia della sua azione e il suo radicamento sociale e culturale nonché tutti quei servizi tesi al raggiungimento degli scopi sociali.

“La Freccia” potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi, anche tramite patti associativi o confederativi, e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO II – SOCI

Art. 8 – QUALIFICA DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione.

Art. 9 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è deliberata dal Comitato Direttivo, o da delegati da esso indicati, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, salvo parere contrario del Comitato Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto; i soci minorenni non possono esercitarlo durante le votazioni riguardanti delibere finanziarie.

Art. 11 – DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà,

probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 12 – RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Art. 13 – SANZIONI DISCIPLINARI

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione, nel caso in cui egli si renda responsabile di:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare grandi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione.
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 14 – ESPULSIONE DEI SOCI

L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo. Egli potrà presentare ricorso presso il Collegio dei Probiviri, tramite comunicazione scritta al Presidente, entro

trenta giorni dall'approvazione della delibera, trascorsi i quali l'esclusione diverrà definitiva.

Il Collegio dei Probiviri decide in modo definitivo e non appellabile.

Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Sono organi dell'associazione :

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 16 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nei locali della Sede sociale almeno 15 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la data, sede ove si tiene la riunione e orario della stessa.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci;
- nel caso in cui il Comitato direttivo deliberi la sfiducia del Presidente.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti esclusi i casi in cui sia previsto dal presente statuto un differente quorum di presenza per rendere la votazione valida. Il voto avviene in forma palese, escluse votazioni riguardanti problemi tra persone o la qualità delle persone e in ogni caso quando l'assemblea lo ritenga opportuno. In caso di scrutinio segreto, l'Assemblea stessa provvede a nominare gli scrutatori e a decidere in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 18

L'assemblea ordinaria:

- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il rendiconto economico finanziario predisposto dal Comitato Direttivo;
- approva il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- approva il programma annuale dell'associazione ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge i membri del Comitato Direttivo;
- elegge due membri del Collegio dei Probiviri;
- elegge, tra i membri del Comitato Direttivo, il Presidente;
- richiede al Comitato Direttivo la stesura dei patti associativi e confederativi che ritenga opportuni e adotta tutte le delibere necessarie

affinché possano divenire operativi anche qualora comportino modifiche statutarie.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 20

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale. I soci minorenni non hanno diritto di voto sulle delibere finanziarie. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 21 – COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre e da un massimo di dieci soci effettivi nominati dall'Assemblea dei

soci. Ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea per il conseguimento dello scopo sociale. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso. Alle riunioni del Comitato Direttivo è sempre invitato il Tesoriere. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei membri presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

La carica di membro del Comitato Direttivo è incompatibile con il ruolo di membro del Collegio dei Probiviri.

I membri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Comitato. Il membro del Comitato, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Art. 22

Il Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rapporto annuale sulle attività svolte durante lo stesso dall'Associazione e un rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale secondo le disposizioni di legge;
- redige e presenta all'Assemblea le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- ammette nuovi soci o delega la loro ammissione ad un suo membro;
- esclude i soci salvo successivo eventuale annullamento della delibera da parte del Collegio dei Probiviri;
- delega a gruppi di lavoro o distribuisce fra i soci mansioni specifiche, per lo studio di determinati problemi o lo svolgimento di particolari iniziative;

- nomina, su indicazione del Presidente, il Tesoriere dell'Associazione;
- può sfiduciare, per gravi e fondati motivi, il Presidente. In questo caso verrà subito convocata l'assemblea dei soci;
- su indicazione dell'Assemblea dei soci, stende i patti associativi e confederativi ritenuti opportuni;
- propone all'assemblea le modifiche statutarie e regolamentari necessarie a aderire ai patti proposti.

Art. 23

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea dei soci), il Vice Presidente (nominato dal Presidente nell'ambito del Comitato Direttivo stesso). I membri del Comitato Direttivo restano in carica per 2 anni.

Art. 24 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità e a terzi ed è il suo portavoce ufficiale. Resta in carica 2 anni. Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Nomina il vicepresidente tra i membri del Comitato Direttivo. Indica al Comitato Direttivo il Tesoriere. In caso di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente. La carica di Presidente è incompatibile con cariche analoghe in associazioni simili.

Art. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due eletti

dall'assemblea dei soci e scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e uno indicato dalle associazioni Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e LINK - coordinamento universitario di Milano in accordo tra loro

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati contro le decisioni degli organismi dirigenti dell'associazione e su eventuali controversie interne. Non possono essere nominati membri del Collegio dei Probiviri soci che fanno parte del Comitato Direttivo.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 26 – PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio di “La Freccia” è costituito da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) beni acquisiti direttamente dall'Associazione;
- c) contributi ricevuti da enti pubblici e da organizzazioni internazionali;
- d) donazioni, lasciti, elargizioni ed altri eventuali contributi provenienti da privati;
- e) proventi di campagne di autofinanziamento;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali;
- h) entrate derivanti dall'erogazione di servizi.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Art. 27 – RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è predisposto dal comitato direttivo, su proposta del tesoriere, e approvato dall'assemblea. Comprende l'esercizio sociale che si svolge dal 1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea in cui deve essere approvato, affinché possa essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione.

L'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra i soci, anche indirettamente.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in Assemblea Straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni o enti con finalità similari.

Art. 29 – MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza

dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con i principi fondativi e gli scopi sociali dell'Associazione, con la dottrina e con la Legge italiana.

Art. 30 – RICHIAMI DI LEGGE

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio ai regolamenti interni, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.